



Carlo Poma

Sistema Socio Sanitario



Regione  
Lombardia

ASST Mantova

**DETERMINA n. 1024 del 07/11/2024**

**STRUTTURA GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE**

**OGGETTO: D.SSA GELSI GIULIA DIRIGENTE PSICOLOGO DISCIPLINA  
PSICOTERAPIA IN SERVIZIO PRESSO CDC MANTOVA - PROROGA INCARICO**

Direttore Struttura: ***SIMONETTI GIOVANNI***  
Responsabile procedimento: ***CORDIOLI ISABELLA***

**Determina n. 1024 del 07/11/2024**

Fascicolo 2/2022 CI: 1.04.02

Proposta n. 2331/2024



## IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE

Nell'esercizio delle attribuzioni conferite dal Direttore Generale con decreto n. 993 del 05/08/2021, in attuazione degli articoli 16 e 17 d.lgs 30 marzo 2001, n. 165 e dell'art. 15 bis del d.lgs 30 dicembre 1992, n. 502;

PREMESSO che in data 31/12/2043 risulta in scadenza l'incarico attivato il 03/04/2023 della dott.ssa GELSI GIULIA, Dirigente Psicologo - disciplina Psicoterapia in servizio presso CdC Mantova (cfr. decreto n. 237 del 21/03/2023 e determinazione dirigenziale n. 1255 del 13/11/2023);

PRESO ATTO della nota a firma dei Direttore SC Distretto Mantovano, avallata dal Direttore Socio Sanitario aziendale, prot. n. 57748 del 05/11/2024 relativa alla richiesta di mantenimento in servizio della prenominata sino al 02/04/2026 sostenuta dalle seguenti motivazioni: *“Risulta necessario il mantenimento in servizio della prenominata per mantenere inalterate le attività della struttura. Si prospettano in caso di mancata proroga i seguenti effetti sul servizio: impossibilità ad espletare la turnistica prevista con conseguente diminuzione della attività in precedenza svolte”*;

RICHIAMATO l'art. 84, c. 2 CCNL Area Sanità del 23/01/2024 *“2. Le Aziende ed Enti individuano la durata massima dei contratti di lavoro a tempo determinato, tenuto anche conto della necessità di garantire la costante erogazione dei servizi sanitari e il rispetto dei livelli essenziali di assistenza e in conformità alle linee di indirizzo emanate dalle regioni. Comunque la durata massima non può superare i trentasei mesi. Tra un contratto e quello successivo è previsto un intervallo di almeno dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi ovvero almeno venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a sei mesi”*;

VALUTATO inoltre che la proroga di che trattasi non configura un aumento della dotazione organica, ma la conferma di una figura sanitaria essenziale già esistente;

RITENUTO pertanto di prorogare il predetto contratto a tempo determinato per un ulteriore periodo nella prospettiva del graduale e progressivo superamento delle attuali posizioni a tempo determinato mediante procedure selettive;

DATO ATTO che la proroga disposta con il presente atto non comporta aumento dei costi del personale essendo il posto attualmente coperto;

### **Determina n. 1024 del 07/11/2024**



TENUTO CONTO che il responsabile del procedimento **CORDIOLI ISABELLA** attesta la completezza, la regolarità e la legittimità dell'istruttoria;

### DETERMINA

1. di prorogare, ai sensi dell'art. 84, c. 2 CCNL Area Sanità del 23/01/2024, l'incarico della dr.ssa GELSI GIULIA Dirigente Psicologo disciplina Psicoterapia in servizio presso CdC Mantova dal 01/01/2025 al 02/04/2026, per garantire la funzionalità del servizio;
2. di dare atto che l'Azienda si riserva di risolvere il contratto anticipatamente (assicurando un termine di preavviso di cui all'art. 109, c. 4 del CCNL 19/12/2019) oltre che in caso di riorganizzazione dei servizi, per sopravvenute esigenze nel rispetto della compatibilità economica e dei connessi vincoli di finanza pubblica o dei relativi fabbisogni, e che il contratto potrà inoltre avere termine prima della data sopra indicata nel caso in cui i posti vengano ricoperti, anche da altri soggetti, mediante assunzione a tempo indeterminato secondo le procedure di legge;
3. di mantenere alla dipendente in oggetto il trattamento economico previsto dai vigenti CC.CC.NN.L. - Area Sanità;
4. di dare atto che il costo complessivo della proroga, corrispondente ad oneri già sostenuti nel corso del presente esercizio, non costituisce aggravio di spesa e si riferisce ad un costo attualmente sostenuto per equivalente figura;
5. di pubblicare il presente provvedimento all'Albo on line sul sito istituzionale aziendale, ai sensi dell'art. 32 della L. n. 69/2009 e dell'art. 17 della L.R. 33/2009, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

IL DIRETTORE della STRUTTURA

**SIMONETTI GIOVANNI**

(atto firmato digitalmente ai sensi  
delle vigenti disposizioni di legge)